



# Comune di Altomonte

PROVINCIA DI CS

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 13</b>  <b>Data: 27/09/2012</b>	<b>OGGETTO:</b> <b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.</b>
---	--

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore diciannove e minuti venti nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COPPOLA GIANPIETRO CARLO	Sì
2. PROVENZALE FRANCESCO	Sì
3. D'INGIANNIA ANTONIO PIO	Sì
4. BARBIERI VINCENZO	No
5. PIRAINO ANTONIO	Sì
6. SPARANO LUIGI	Sì
7. IANNUZZI FRANCESCO	Sì
8. PACIENZA SALVATORE	Sì
9. GALLICCHIO LUIGI	No
10. FERRARO GIUSEPPE	No
11. VALILA' FRANCESCO	Sì
12. CAPPARELLI LUIGI	Sì
13. COPPOLA FRANCESCO	No
14. GIGLIO DOMENICO	Sì
15. VITALE JOSEPH DOMENICO	Sì
16. ACETO CLAUDIO	No
17. STELLA VINCENZO ETTORE	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dott. Antonio Pio D'INGIANNIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Bafaro, che provvede alla stesura del presente verbale.

La seduta è pubblica.

**Su invito del Presidente relaziona l'Assessore al Bilancio Franco Iannuzzi;**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione dell'Assessore Iannuzzi e la discussione che vi ha fatto seguito, i cui punti salienti sono riportati in calce al presente atto;

### **Premesso che:**

- a) in attuazione della legge 05.05.2009, n. 42, con il decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria (di seguito anche IMU);

**Tenuto conto** che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 2 14/2011), dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

- dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:
  - 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
  - 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
  - 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai Comuni (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011);

**Atteso** che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.04.2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere "a" e "b" del D.L. n. 201/2011);
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;
- c) è stato precisato che i Comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011);
- d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201/2011);
- e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n.

446;

- f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:
- l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal Comune (art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011);
  - per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due, in acconto, pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre ed il saldo, a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno, da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012 (resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate);
  - per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per i quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011);

#### **Visti:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, «*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*»;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 dell'11 agosto 2012, con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

#### **Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

#### **Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative

pertinenze;

- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale e senza detrazione di €. 50,00 per ciascun figlio inferiore a 26 anni);
- 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale e senza detrazione di €. 50,00 per ciascun figlio inferiore a 26 anni);

**Rilevato** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), concede ai comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23.12.1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);
  - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);

**Ricordato che:**

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

**Vista** la circolare n. 3/DF del 18.05.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti"*;

**Richiamata** la deliberazione G.C. n. 15 del 07.03.2012 di Nomina del Funzionario Responsabile dell'IMU;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio **Comunale n. 12 in data odierna**, provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Analizzato** lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base;

**Dato atto** che quest'Amministrazione ha ritenuto opportuno rinviare la decisione di variare in aumento le aliquote dell'IMU fino a che i dati relativi al gettito della prima rata, pur con qualche approssimazione e possibili errori, non ha consentito di avere un quadro più chiaro del gettito effettivo e, quindi, di fissare le aliquote con maggiore cognizione di causa;

**Richiamato** infine l'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 2 14/201 1), il quale testualmente recita:

*«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;*

**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**Visto** lo Statuto comunale;

**Dato atto** che, sulla proposta di deliberazione, sono stati espressi, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n°9 - contrari n°3 (Giglio, Stella e Vitale);

## **DELIBERA**

per i presupposti e le ragioni esposti nella narrativa, che qui si confermano e ratificano:

- 1) di variare, per l'anno 2012, le aliquote di base dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, determinando le seguenti aliquote:

<b>TIPOLOGIA / CATEGORIA</b>	<b>ALIQUOTA DI SPETTANZA DELLO STATO</b>	<b>ALIQUOTA DI SPETTANZA DEL</b>	<b>ALIQUOTA COMPLESSIVA DAL 01/01/2012</b>
Abitazioni principali e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7)	0,00%	0,40%	<b>0,40%</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993 convertito in Legge n. 133/1994 (qualora non esenti)	0,00%	0,10%	<b>0,10%</b>
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso a parenti	0,38%	0,28%	<b>0,66%</b>
Fabbricati categoria catastale A	0,38%	0,38%	<b>0,76%</b>
Fabbricati categoria catastale D/1	0,38%	0,68%	<b>1,06%</b>
Fabbricati categoria catastale D (con esclusione dei D/1)	0,38%	0,38%	<b>0,76%</b>
Fabbricati scritture contabili	0,38%	0,68%	<b>1,06%</b>
Aree fabbricabili	0,38%	0,38%	<b>0,76%</b>
Terreni agricoli (non esenti)	0,38%	0,38%	<b>0,76%</b>
Fabbricati categoria catastale B	0,38%	0,38%	<b>0,76%</b>
Fabbricati categoria catastale C	0,38%	0,38%	<b>0,76%</b>

- 2) di stabilire che l' aliquota determinata per l'abitazione principale si applica anche:
- all' ex casa coniugale e relative pertinenze, nei confronti del coniuge assegnatario della stessa, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - all' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - all' unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- 3) di determinare in €. 200.00 , maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo complessivo di €. 600,00, la detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze del contribuente;
- 4) di stabilire che la detrazione d'imposta di cui al punto precedente si applica anche:
- all' ex casa coniugale e relative pertinenze, nei confronti del coniuge assegnatario della stessa, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - all' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- c) all' unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
  - d) all' unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (**solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale e senza detrazione di €. 50,00 per ciascun figlio inferiore a 26 anni**);
  - e) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (**solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale e senza detrazione di €. 50,00 per ciascun figlio inferiore a 26 anni**);
- 5) di stimare in €. **1.316.169,91** il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate di cui €. 532.817,95 quota Statale (50% dell'imposta dovuta dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base) ed €. 783.351,96 quota Comune;
- 6) di dare atto:
- che dette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
  - che la diversificazione delle aliquote all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie di immobili, è la decisione conseguita dall'analisi e dalla comparazione delle attente simulazioni effettuate dall'ufficio tributi ed è fondata sui criteri generali di ragionevolezza e di non discriminazione;
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 211/2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012;

Con separata votazione: favorevoli n°9 - contrari n°3 (Giglio, Stella e Vitale), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

## DISCUSSIONE

**GIGLIO:** Chiedo chiarimenti sulle linee adottate per stabilire le aliquote, per quanto riguarda i dati numerici siamo in possesso dei relativi documenti.

**IANNUZZI:** Le linee seguite si possono riassumere nella valutazione di non aggravare eccessivamente i contribuenti, soprattutto quelli più deboli; le aliquote per i beni strumentali dei fabbricati rurali vedono una riduzione del 50% per non aggravare la situazione economica dei nostri agricoltori. Si è intervenuti con un incremento dell'aliquota per le categorie D1 che riguardano attività produttive di grandi dimensioni, i proventi permetteranno di far fronte ai rilevanti tagli di trasferimenti operati dal Governo nel periodo maggio/agosto. E' superfluo dire che la quadratura del bilancio non può essere ottenuta che mediante aumento dell'entrate o diminuzione delle spese, in questo ultimo caso si dovrebbe operare un taglio nei servizi, che, soprattutto per quelli sociali, andrebbe ad incidere negativamente sulle categorie più deboli. Esercitando una facoltà prevista dalla legge è stata prevista la riduzione di un punto per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti.

**GIGLIO:** Molti Comuni hanno previsto l'esenzione dall'imposta per i fabbricati rurali che, a ben guardare, nel nostro Comune dà un gettito minimo; vantare il taglio operato per i fabbricati rurali non ha senso perché la somma non introitata si aggira intorno a 250 euro; l'unico taglio operato riguarda le case concesse ai parenti che dà un minore gettito di circa €. 10.000,00. per quanto riguarda le categorie D1 faccio notare che anche le attività commerciali pagheranno l'aliquota massima; il gettito totale dell'imposta risulta aumentato rispetto al 2011 perciò si poteva fare qualcosa in più per la prima casa, trattandosi di un bene che spesso è stato acquisito con i sacrifici di una vita, ripeto che per la prima casa si poteva almeno ridurre di un punto, ricordiamoci che il consuntivo è stato chiuso con un avanzo di circa €. 250.000,00, per cui si potevano anche impiegare questi fondi per ridurre l'aliquota prima casa.

Altra considerazione può essere fatta in merito alle case oltre la seconda, si poteva cioè stabilire un'aliquota più alta per terze, quarte case o un'aliquota più elevata per le categorie A7 - A8. Ribadisco che il Comune ha la disponibilità di fondi per fare di più in materia di agevolazioni; lo scorso anno vi è stato un incasso per ICI di €. 540.000,00, questo anno si incasserà ancora di più.

**VALILA':** I risultati di applicazione delle aliquote vanno visti dal punto di vista pratico, bisogna cioè tener conto anche di detrazioni, pertinenze...

**SINDACO:** Ognuno può leggere come vuole le cifre ed interpretarle di conseguenza; questa Amministrazione è in gran parte quella che nel 2008 aveva abbassato l'ICI da 0,6 a 0,5, oggi siamo tutti chiamati a pagare spese statali allegre nonché i risultati prodotti dall'abolizione dell'ICI dal 2008.

Si è cercato di adottare misure di equilibrio in un periodo di grandi difficoltà ed incertezze, come dimostrato anche dal fatto che il termine per l'adozione dei bilanci è stato rinviato al 31 ottobre, dopo che per gran parte dell'esercizio finanziario si è lavorato in dodicesimi garantendo i servizi.

La determinazione delle aliquote IMU deve tener conto dei mancati trasferimenti agli Enti Locali e una quota rilevante del gettito di questa imposta sarà prelevato dallo Stato, non si sa se in via transitoria o definitiva. Analizzando le decisioni adottate da molti Comuni della



nostra Provincia si può notare come le aliquote siano molte più alte delle nostre, vedi Cosenza, Castrovillari, Villapiana.

La scelta dell'aliquota del 4 per la prima casa tiene conto anche delle detrazioni e della situazione demografica delle famiglie, le detrazioni per i figli di età inferiore a 26 anni ammontano, per esempio, a €. 40.000,00; il gettito IMU prima casa, stimato in €. 87.000,00 ripartito su 1.200 utenti comporta una spesa media di euro 72. I tagli operati dal Governo nel periodo maggio-agosto 2012 ammontano ad €. 356.470,00, aggiungendo ai quali €. 87.000,00, si arriva ad un deficit di €. 443.247,00.

Abbiamo il dovere di amministrare e garantire un bilancio sano; in riferimento a quanto detto dal consigliere Giglio, faccio notare che la legge prevede una differenza solo tra prima e seconde case, mentre per quanto riguarda le case di lusso ad Altomonte sono poche. Per quanto riguarda l'aliquota prevista per le categorie D1 va considerato che si tratta di attività produttive con alti guadagni per cui è giusto prevedere a loro carico una contribuzione proporzionale. Bisogna tener conto che nuovi dati e nuove considerazioni emergeranno dopo l'approvazione del PSA. Per quanto riguarda la riduzione operata in favore delle case concesse in comodato si è dato un segnale in favore delle persone più fragili che utilizzano una seconda casa che in realtà è una prima casa.

**GIGLIO:** I nostri dati sono fondati sulla realtà del territorio di Altomonte ad esempio per gli impianti fotovoltaico non ancora in funzione qual è il gettito previsto? Ribadisco che dai dati del bilancio emerge la possibilità di concedere agevolazioni per la prima casa, le proporzioni fornite dal Sindaco non sono reali. Per i motivi detti e dimostrati siamo contrari alla proposta, per quanto riguarda le aliquote della categoria D1 bisognava diversificare, tenuto conto dell'esistenza di attività commerciali che non hanno grandi guadagni.

## PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE   
SFAVOREVOLE   
F.to: **Rag. Michele CAMPOLONGO**

Data 27/09/2012

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE   
SFAVOREVOLE   
F.to: **Rag. Michele CAMPOLONGO**

Data 27/09/2012

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE   
SFAVOREVOLE   
F.to: **Rag. Franco GARITA**

Data 27/09/2012

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE   
SFAVOREVOLE   
F.to: **Ing. Bonifacio MAZZEI**

Data 27/09/2012

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE   
SFAVOREVOLE   
F.to: **Gianpietro COPPOLA**

Data 27/09/2012

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
F.to: Dott. Antonio Pio D'INGIANNA

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott.ssa Anna Bafaro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Altomonte, lì 01-ott-2012

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Anna Bafaro

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01-ott-2012.

N. 1148 del Registro Pubblicazioni

Altomonte, lì 01-ott-2012

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott.ssa Anna Bafaro

#### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Altomonte, lì 01-ott-2012

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott.ssa Anna Bafaro

Il Messo comunale attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 01-ott-2012.

Il Messo Comunale  
F.to: Demetrio Michele DANZA